



ONLUS

Centro Beata Maria Bolognesi Onlus

STATUTO

Art. 1) L'associazione è denominata "Centro Beata Maria Bolognesi Onlus *"organizzazione non lucrativa di utilità sociale"* ed è costituita da *persone di maggiore età* laiche, religiose, religiosi e presbiteri che, seguendo l'insegnamento della Chiesa e l'esempio della Beata Maria Bolognesi, si impegnano nell'attività di aiuto al prossimo e a tutte le persone in stato di necessità.

In conformità a quanto statuito dal D.Lgs 460/97 l'Associazione "persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale" con cristiana carità.

L'associazione in ogni sua attività di comunicazione rivolta al pubblico ed in ogni segno distintivo ha l'obbligo di indicare la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" e/o l'acronimo ONLUS.

L'associazione svolgerà la sua attività nei seguenti settori ove da sempre il Centro Beata Maria Bolognesi ha operato.:

- a) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- b) beneficenza;
- c) istruzione;
- d) formazione;
- e) promozione della cultura e dell'arte;
- f) tutela dei diritti civili.

L'associazione è di ispirazione cristiana, apolitica, non ha scopo di lucro e si inquadra nelle associazioni ONLUS come previsto dall'ordinamento legislativo italiano.

Il termine "Beata" sarà sostituito da quello di "Santa" contestualmente alla Canonizzazione della Beata Maria Bolognesi nel presente statuto ed in tutti gli atti successivi a tale avvenimento.



E' in ogni caso fatto divieto all'associazione svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'attività dell'associazione, secondo lo spirito della carità cristiana e le disposizioni di cui al D.Lgs 460/97 è svolta ad esclusivo vantaggio delle persone svantaggiate.

Art. 2) L'associazione ha sede in Rovigo, via G. Tasso n. 49 e può istituire sezioni in tutte le località italiane.

Il Centro Beata Maria Bolognesi Onlus di Rovigo costituisce dei centri locali nel mondo denominati "Agape Beata Maria Bolognesi" quali associazioni autonome di volontariato e di preghiera per diffondere la carità cristiana di aiuto ai più bisognosi e derelitti e quale strumento di preghiera e di diffusione del culto e dell'insegnamento della Beata Maria Bolognesi.

La costituzione di ogni Agape viene deliberata dal Consiglio Direttivo del Centro che con separato atto provvede ad approvare lo Statuto mondiale.

Art. 3) L'Associazione, quale continuatrice del Centro Maria Bolognesi" continuerà nel ruolo di parte attrice nella Causa di Canonizzazione della Beata Maria Bolognesi nata a Bosaro il 21 ottobre 1924 e deceduta a Rovigo il 30 gennaio 1980, promuovendo la collaborazione con la Diocesi di Adria-Rovigo secondo le disposizioni del Codice di Diritto Canonico.

L'associazione ONLUS in esempio della "Beata Maria Bolognesi" , che ha agito conformemente alle regole della Religione Cattolica, si propone sul suo esempio di compiere opere meritorie di solidarietà sociale a favore dei poveri, degli ammalati, dei sofferenti



e di tutte le persone che la Provvidenza metterà lungo il cammino degli associati agenti secondo il Vangelo alla sequela di Cristo sofferente.

L'associazione, pertanto, potrà organizzare qualsiasi attività di supporto alla causa, per la quale viene costituita, come per esempio: reperire testimonianze e resoconti per i comportamenti tenuti in vita e sulle opere svolte e miracoli compiuti, contattare Organismi ed Autorità Pubbliche e Private, laiche ed ecclesiastiche, produrre, stampare e diffondere materiale divulgativo attinente lo scopo dell'associazione al fine di favorire ed accelerare la Causa di Canonizzazione; promuovere l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla Causa di cui sopra.

L'associazione, sulla scorta dell'esempio della Beata Maria Bolognesi, si adopererà, inoltre, in opere di beneficenza verso i poveri, i missionari, i sacerdoti, seguendo l'esempio di vita di quest'ultima.

L'associazione, al fine del raggiungimento degli scopi anzidetti, in primis di solidarietà sociale, dovrà rispettare le indicazioni dei benefattori, impiegando le offerte, i lasciti, le oblazioni, secondo le istruzioni dagli stessi fornite e, con particolare riferimento alle offerte, secondo le istruzioni riportate sui bollettini postali, i quali ripartiscono le causali come segue: "Causa - Poveri - Finestre Aperte – Biografia - Centro Altro", salvo comunque il rispetto delle norme di diritto civile e la normativa speciale per le Onlus e le norme di Diritto Canonico

Art. 4) L'associazione è costituita da persone che abbiano compiuto la maggiore età laiche, religiose, religiosi e presbiteri.

L'associazione è composta dai soci ammessi secondo le norme del presente statuto”



Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione potrà avvalersi di collaboratori volontari e delle associazioni ad esso collegate denominate "Agape".

L'ammissione all' associazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

La richiesta di far parte dell'associazione deve essere corredata dalle generalità del richiedente e deve contenere l'adesione alle norme dello statuto con l'obbligo morale di operare nello spirito delle stesse.

La domanda deve essere corredata, di copia del documento di identificazione, del codice fiscale e di indirizzo email e numero telefonico.

La richiesta può essere effettuata anche per via telematica.

La persona che abbia fatto richiesta di aderirvi e sia stata ammessa dal Consiglio direttivo ed abbia provveduto al versamento annuale per il sostentamento dell'associazione diventa socio.

Egli ha diritto di voto attivo e passivo all'interno dell'assemblea.

Il socio deve impegnarsi al sostentamento dell'associazione con il suo operato ed anche mediante il versamento del contributo annuale che sarà deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il mancato versamento della quota associativa determina la sospensione del potere di partecipazione all'assemblea e del diritto di voto attivo e passivo.

Il mancato versamento del contributo annuale per due anni consecutivi determina la decadenza dalla qualifica di socio, ferma restando eventualmente l'adesione alla associazione come collaboratore volontario che dovrà essere sottoscritta dalla persona interessata con nuova domanda.



Il libro dei soci sarà aggiornato ad ogni singola nuova iscrizione e sarà verificato ogni anno con deliberazione del Consiglio Direttivo.

4 Bis E' collaboratore volontario, la persona che pur non potendo contribuire economicamente al sostentamento del Centro, intenda attivarsi come volontario per il raggiungimento degli scopi dell'associazione ed in particolare nell'attività di aiuto alle persone secondo l'insegnamento del Vangelo e "in esempio" alla Beata Maria Bolognesi.

La richiesta di divenire collaboratore volontario viene effettuata con le stesse modalità previste per diventare socio.

Associazioni collegate:

Le associazioni collegate sono denominate "Agape" e la loro regolamentazione è fissata dal precedente art. 3 e dallo Statuto Mondiale approvato dal Consiglio Direttivo.

Per ogni tipologia di persone iscritte al Centro : soci collaboratori volontari ed associazioni collegate viene istituito un apposito libro registro.

Possono diventare soci dell'associazione le persone di maggiore età che si contraddistinguono per serietà, correttezza, doti morali e di comportamento.

I nuovi soci devono fare domanda scritta ed essere presentati da almeno un socio.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione del socio.

Il nuovo socio è impegnato ad osservare le norme del presente statuto. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di associazione.



Al Consiglio Direttivo spetta di decidere l'espulsione di quei soci il cui comportamento sia ritenuto contrastante con i principi dell'associazione, oppure quando:

- A) rechi danno morale o materiale dell'associazione;
- B) non corrisponda il contributo associativo;
- C) compia scelte non conformi alle direttive del Magistero

della Chiesa.

Art. 5) Al fine di raggiungere lo scopo sociale indicato nello statuto il Centro Beata Maria Bolognesi Onlus istituisce tre Comitati con possibilità di istituirne altri nell'intento di diffondere lo spirito di aiuto alle persone tratto dagli insegnamenti della vita della Beata.

Il Consiglio Direttivo del "Centro Beata Maria Bolognesi Onlus" provvederà ad approvare il regolamento di ogni singolo Comitato.

I singoli Comitati agiscono sotto la direzione dei rispettivi Presidenti che si coordineranno con il Presidente del Centro Beata Maria Bolognesi Onlus e del Consiglio Direttivo stesso.

I Singoli Comitati ed i Presidenti vengono nominati dal Consiglio Direttivo del Centro Beata Maria Bolognesi.

I membri dei singoli Comitati ed i Presidenti vengono nominati dal Consiglio Direttivo del Centro Beata Maria Bolognesi Onlus.

I singoli Comitati possono agire autonomamente in termini economici, con responsabilità personale per gli oneri assunti.

In ogni caso il bilancio annuale del singolo Comitato deve confluire nel bilancio dell'associazione.

I comitati inizialmente nominati sono i seguenti:

- 1) Comitato per l'aiuto e l'assistenza secondo le norme del presente statuto;
- 2) Comitato di Studi per la famiglia;



3) Comitato per la realizzazione del santuario dedicato alla Beata Maria Bolognesi con annesso Centro di accoglienza e Centro Studi.

Art.6) Costituiscono proventi dell'associazione, i beni del "Centro Maria Bolognesi" le quote dei soci, i lasciti, le donazioni, i contributi e/o i finanziamenti dei privati, delle pubbliche amministrazioni, degli Enti pubblici e privati, gli introiti derivanti da iniziative attuate o promosse dall'associazione, nonché dai beni acquistati dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo stabilisce l'importo delle quote annuali associative e termini dei versamenti.

Art.7) Gli Organi dell'associazione sono:

- A) l'Assemblea dei Soci;
- B) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- C) il Consiglio Direttivo;
- D) il Consigliere Spirituale.

Art.8) L'assemblea è composta dai soci in regola con il versamento delle quote sociali. Il voto è attribuito ai singoli soci.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio, e in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente, o il Consiglio Direttivo, o almeno un terzo dei soci ne facciano richiesta.

La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo comunicazione scritta – anche via email - contenente l'ordine del giorno, l'indicazione dell'eventuale seconda convocazione, il luogo di riunione, la data e l'ora.

In caso di particolare urgenza, la convocazione può essere fatta per via telefonica.



L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vice Presidente, oppure - in assenza di questi - dal socio più anziano di iscrizione tra i presenti.

Art.9) L'Assemblea è valida quando è presente o rappresentato in prima convocazione almeno la metà dei soci più uno e, in seconda vocazione, almeno un terzo.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti.

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e dal Codice di Diritto Canonico, e dalla normativa speciale in materia di Onlus.

L'Assemblea nomina il Consiglio Direttivo, costituito da tre a sette membri, delibera sulla condotta dei membri del Consiglio e, se necessario, sulla loro destituzione.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea, ma ogni socio non può ricevere più di due deleghe scritte.

Art.10) Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto per legge o per statuto è riservato all'Assemblea, dura in carica tre anni e nomina il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i soci un segretario ed un contabile per lo svolgimento di quanto previsto dalla legge .

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione anche in giudizio. Spetta al Consiglio Direttivo attribuire i compiti e le funzioni ai suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza assoluta.



Il voto dei componenti del Consiglio Direttivo, assenti per giustificato motivo, può essere espresso in forma scritta e telematica.

Il Consiglio Direttivo può eleggere altresì un Presidente onorario. I componenti del Consiglio Direttivo avranno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del loro mandato previa presentazione di nota scritta.

Il Consiglio Direttivo è valido quando è presente la maggioranza dei suoi membri.

Art.11) Il Consigliere Spirituale è scelto dal Consiglio Direttivo egli cura la formazione e l'istruzione religiosa degli aderenti mediante istruzioni appropriate, ritiri o corsi di esercizi spirituali e altre iniziative; normalmente i riti liturgici e le funzioni sacre promosse dal gruppo saranno presiedute dal Consigliere Spirituale.

Art.12) L'esercizio finanziario ha inizio l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il bilancio viene depositato presso la sede, o altro sito indicato dal Consiglio a disposizione dei soci, entro quattro mesi dal termine dell'esercizio finanziario cui si riferisce. In ogni caso, stante gli scopi che animano l'associazione, i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette e gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali, riconducibili all'oggetto sociale.

Art.13) Le controversie tra gli associati e tra questi l'assemblea, così durante il rapporto di associazione, come al suo termine, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, sono deferiti al giudizio di tre arbitri, amichevoli compositori, dei quali due nominati rispettivamente dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato dai due arbitri come sopra nominati.



Art.14) In caso di estinzione, a qualsiasi titolo, della associazione ONLUS Beata Maria Bolognesi il Presidente pro tempore assumerà la funzione di liquidatore e provvederà a devolvere il patrimonio ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1966 n. 662, salva diversa destinazione prevista dalla legge.

Art.15) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed ai principi generali del diritto e da quanto stabilito dal Codice di Diritto Canonico riguardo alle associazioni private di fedeli.

Rovigo, 23 gennaio 2016

. Il Presidente avv. Luciano Faraon

I Il Segretario verbalizzante

F.to Prof. Pierandrea Gusella.



Verbale di approvazione delle modifiche dello statuto e dichiarazione di immediata esecutività della deliberazione.

Addì 23 gennaio 2016 alle ore 10.00 nella sede sociale sita in Rovigo via Giovanni Tasso 46, è stato convocato in via di urgenza il consiglio direttivo dell'associazione "Centro Beata Maria Bolognesi"

Il Presidente avvocato Luciano Faraon dato atto della regolarità della costituzione del direttivo nomina come segretario verbalizzante il vicepresidente Prof. Pierandrea Gusella.

Il presidente da lettura della lettera pervenuta dalla Agenzia delle Entrate- Direzione Regionale del Veneto a firma del Direttore Regionale dott. Pierluigi Merletti.

Il direttivo rilevato che il mancato riconoscimento come Onlus della associazione andrebbe a compromettere la missione umanitaria destinata a Rodi ove opera in aiuto ai profughi che giungono a quell'isola greca ed a quella di Kos il rev. Padre John Luke, frate francescano parroco delle parrocchia di Santa Maria della Vittoria, Vicario Generale della diocesi di Rodi ha deciso di adeguarsi alle richieste dell'Agenzia delle Entrate.

Il presidente rileva che per portare a termine la missione umanitaria a Rodi è stato richiesto il patrocinio del Comune di Rovigo e che sono già pronti per la spedizione i beni di prima necessità richiesti .

Che pertanto dando a Dio quello che è di Dio ed a Cesare quello che è di Cesare, l'apportare allo statuto le modifiche richieste dalla Agenzia delle Entrate non modifica lo spirito dell'associazione che dalla sua origine persegue **"esclusivamente finalità di solidarietà sociale"** con cristiana carità, essendo ogni altra attività prevista dallo stato correlata e destinata a preparare soci e collaboratori volontari ad essere attivi in tale contesto, il Presidente propone ai consiglieri di esaminare quanto richiesto dall'Agenzia delle Entrate.

Dopo ampia discussione i consiglieri - rilevato che la "carità cristiana" che ispira lo statuto dell'associazione e l'operare di soci e collaboratori volontari - deliberano di adeguare in via d'urgenza lo statuto come richiesto dalla agenzia delle entrate ed approvano il testo dello statuto così come sopra riportato e lo dichiarano provvisoriamente esecutivo stante la necessità e l'indifferibilità di non compromettere la missione umanitaria di aiuto ai profughi delle isole greche di Rodi e Kos.

Il Consiglio Direttivo dà mandato al Presidente di richiedere al Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate la iscrizione della Onlus con urgenza .

L'assemblea verrà pertanto convocata quanto prima per ratificare le modifiche dello statuto oggi apportate.

Rovigo , 23 gennaio 2016

Il Presidente F.to Avv. Luciano Faraon

Il segretario verbalizzante F.to Prof. Pierandrea Gusella



AGAPE BEATA MARIA BOLOGNESI

Statuto mondiale

Il Centro Beata Maria Bolognesi di Rovigo istituisce dei centri locali nel mondo denominati “Agape Beata Maria Bolognesi” quali associazioni di volontariato e di preghiera per diffondere la carità cristiana di aiuto ai più bisognosi e derelitti e quali strumenti di preghiera e di diffusione del culto e dell’insegnamento della Beata Maria Bolognesi.

1) Le singole *Agape Beata Maria Bolognesi* sono istituite con deliberazione del Centro Beata Maria Bolognesi, che provvederà a trasmettere al Vescovo locale la comunicazione dell’avvenuta istituzione.

2) Ogni *Agape Beata Maria Bolognesi* si costituisce come associazione autonoma di volontariato ed è regolata dalle norme di diritto civile locale e dalle norme di diritto canonico per quanto concerne i rapporti con la Chiesa.

3) Le varie *Agape* - ad imitazione della Beata Maria Bolognesi, precorritrice dello spirito del Concilio Ecumenico Vaticano II - sono costituite da laici: queste associazioni autonome - con l’aiuto, ove possibile, di un sacerdote come assistente spirituale, in piena e incondizionata adesione alla dottrina della Chiesa Cattolica - mirano ad attuare l’insegnamento del Vangelo che impone ad ogni Cristiano di usare “i talenti” ricevuti in dono da Dio; le *Agape* sono pertanto anche *strumenti* per un aiuto spirituale e materiale al prossimo e - nella preghiera comunitaria - per la salvezza delle anime nostre e di tutte le donne e di tutti gli uomini del mondo.

4) Le *Agape* sono di diritto delle *Associate internazionali* di volontariato del Centro Beata Maria Bolognesi .



Le *Associate* possono riunirsi in assemblea mondiale, anche per via telematica, almeno una volta all'anno, in data da concordarsi con il Direttivo del Centro Beata Maria Bolognesi.

L'Assemblea Internazionale delle *Agape Associate* è presieduta dal Presidente del Centro Beata Maria Bolognesi.

Le *Associate* nominano tra loro un Vice-presidente dell'assemblea ed un coordinatore, che potrà essere anche persona diversa dai componenti il Centro Beata Maria Bolognesi.

5) Le *Agape Associate* comunicheranno ogni anno al Centro Beata Maria Bolognesi - entro la Pasqua dell'anno successivo - il numero e il nome dei loro associati e daranno una relazione del loro operato.

6) Al fine di una fruttuosa collaborazione nelle opere di carità per l'aiuto ai poveri e ai bisognosi, le *Agape*, nella relazione annuale, comunicheranno anche il loro bilancio, ferma restando l'autonomia delle singole *Agape*.

7) Ogni pubblicazione di testi, come pure la stampa di immagini e di ogni altro oggetto di diffusione, quali supporti alla preghiera e alla conoscenza della Beata Maria Bolognesi, dovrà avvenire sotto l'egida del Centro Beata Maria Bolognesi; detto Centro provvederà alla stampa di quanto sopra attraverso la Casa Editrice *EDIZIONI MB*, in esso Centro incorporata.

8) Ogni *Agape* provvede a nominare al proprio interno il Presidente locale dell'Associazione, un Vice-presidente e il Segretario.

Il Presidente rappresenta l'*Agape* locale nei rapporti con il Centro Beata Maria Bolognesi, le autorità ecclesiastiche e civili locali al fine di concordare l'attività di intervento nel sociale e di ottenere eventuali finanziamenti per aiutare i poveri e i bisognosi.

Le *Agape* chiederanno al Vescovo locale la nomina di un Assistente Spirituale: ove questi non vi provveda o non possa provvedere per mancanza di sacerdoti, il Presidente potrà nominare sia un sacerdote di sua fiducia che ne abbia data la disponibilità, oppure anche una religiosa di provata fede, conoscenza e carità.



9) Il Presidente, l'Assistente Spirituale, il Vice- presidente e il Segretario, costituiscono il Direttivo di ciascuna *Agape*.

Il Direttivo dispone ed organizza le iniziative dell'*Agape* locale curando in particolar modo non solo la preparazione religiosa, ma anche quella per un corretto esercizio della carità da parte dei soci volontari.

. Art. 9 - Ogni *Agape* è presieduta da un Presidente eletto a maggioranza assoluta, dai membri riuniti in assemblea plenaria, alla presenza, ove possibile, dell' Assistente Spirituale

Se nel primo scrutinio nessun membro ottiene la maggioranza assoluta, si avrà come eletto legittimamente colui che nel secondo scrutinio ottiene la maggioranza anche solo relativa.

L'eletto, che dovrà essere confermato dal Direttivo del Centro Beata Maria Bolognesi, resta in carica per cinque anni, ma può essere rieletto al massimo per tre quinquenni consecutivi.

10) - Il Presidente, coadiuvato da un Vice-presidente, sono entrambi eletti - a maggioranza assoluta - dall'Assemblea Plenaria dei membri; se al primo scrutinio non si ottiene la maggioranza assoluta dei voti, nel secondo potrà bastare la maggioranza relativa.

Essi resteranno in carica cinque anni e potranno essere rieletti per il quinquennio successivo.

Se durante il quinquennio, per qualsiasi motivo, viene a mancare il Presidente, il Vice-presidente assumerà la direzione nel gruppo e provvederà a riunire l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente, a norma dell'art. 9, entro 30 giorni.

Art. 11 - Il Presidente nominerà un Segretario che resterà in carica cinque anni e potrà essere riconfermato.

E' compito del Segretario: a) tenere un registro dei membri del Gruppo; b) redigere i verbali delle decisioni adottate dal Direttivo; c) coadiuvare il Presidente in tutti gli atti richiesti per il buon funzionamento del Gruppo stesso; d) curare i rapporti con il Centro Beata Maria Bolognesi.



Art. 12 - Ogni *Agape* ha un Assistente Spirituale (Sacerdote e/o Religiosa) nominato con le modalità previste dall'art.8 ultimo comma.

Egli cura la formazione e l'istruzione religiosa dei soci volontari aderenti, mediante istruzioni appropriate, ritiri o corsi di esercizi spirituali e altre iniziative.

Normalmente i riti liturgici e le funzioni sacre promosse dall'*Agape* saranno presiedute dall'assistente Spirituale, d'accordo, ove possibile, con il Parroco o Rettore di Chiesa locale.

Art. 13 - Quando in una Nazione siano presenti più *Agape*, i Presidenti chiederanno al Vescovo della Città Capitale di nominare un Sacerdote per il coordinamento delle attività dei vari Gruppi, per l'inserimento degli stessi nella Pastorale della Chiesa locale.

Qualora ciò non fosse possibile, i Presidenti delle *Agape* della Nazione si accorderanno per la nomina di un Coordinatore Nazionale da scegliersi tra i Presidenti delle *Agape* locali della Nazione e/o con le modalità di nomina dell'Assistente Spirituale, per cui potrà essere Coordinatore anche una Religiosa locale.

Il Coordinatore Nazionale delle *Agape* della singola Nazione terrà i contatti con il Centro Beata Maria Bolognesi e curerà la raccolta delle relazioni annuali, la richiesta di stampe e oggetti di supporto alla preghiera di cui all'art. 7 -

14) Il Coordinatore locale - quando vi sono più *Agape* nella stessa Nazione potrà proporre al Centro Beata Maria Bolognesi anche la pubblicazione di testi scritti dagli associati; detti testi dovranno essere approvati dal Presidente del Centro Beata Maria Bolognesi, il quale - per l'esame degli stessi - si avvarrà dell'aiuto di un sacerdote; successivamente farà apporre una appendice di approvazione e/o integrazione e disporrà la pubblicazione dei testi attraverso la Casa Editrice *Edizioni MB*.

Ogni pubblicazione sarà inserita nel Sito Internazionale del Sito Beata Maria Bolognesi, mentre la stampa cartacea sarà concordata con le *Agape* locali.



Lo stesso potranno fare le singole *Agape* ove siano unico gruppo locale nella Nazione.

15) Ogni *Agape* terrà normalmente un incontro mensile, durante il quale sarà celebrata la Santa Messa con opportuna Omelia, preceduta - oppure seguita - da altre preghiere, quali e soprattutto tratte dalla Liturgia delle Ore e dal S. Rosario.

Potranno essere promossi anche: corsi di esercizi spirituali, ritiri, giornate di spiritualità e altre opere di pietà, secondo l'opportunità e le necessità locali.

Art. 16 - Sono raccomandate alle *Agape* locali le seguenti intenzioni generali di preghiera per : la Chiesa, il Papa, i Vescovi, le vocazioni ecclesiastiche e religiose, la santificazione del Clero, il fervore della vita cristiana, la conversione dei peccatori e degli atei; per gli ammalati, specialmente gli incurabili e gli anziani; infine altre intenzioni per i bisogni contingenti della Chiesa e della Società.

Art. 17 - Gli aderenti alle *Agape* si dedicheranno alla preghiera di riparazione e, seguendo l'insegnamento e l'esempio della Beata Maria Bolognesi - offriranno le proprie sofferenze partecipando alla Passione di Cristo Redentore del mondo. **Affinché le preghiere siano più accette a Dio**, i membri delle *Agape* compiranno non solo opere di carità, di penitenza e di riparazione, ma cercheranno pure di essere di esempio nell'accettare le sofferenze, dando priorità al prossimo prima che a se stessi.

Art. 18 - Non sono previste quote obbligatorie di associazione per gli aderenti alle *Agape* locali che in primis dovranno provvedere alle necessità locali.

Qualora i membri delle *Agape* locali desiderino contribuire alle spese di organizzazione - in primis del Centro Beata Maria Bolognesi - essi potranno inviare offerte e fare raccolte a tal fine, nel rispetto della normativa locale in materia.

Art. 19 - Saranno tenuti, senza obbligo di periodicità fissa, convegni locali, regionali, nazionali ed internazionali delle *Agape* locali ottenuto il previo



consenso del Presidente del Centro Beata Maria Bolognesi e del Vescovo ove sarà tenuto il Congresso.

Art. 20 – Il Periodico *Finestre Aperte* con l'eventuale supplemento per le *Agape Locali*, è l'organo ufficiale e unico delle *Agape* nel mondo.

La sua diffusione potrà avvenire sia in forma cartacea che telematica, con la collaborazione anche delle singole *Agape* locali, al fine della traduzione dei testi in lingua madre.

Art. 21 - Ciascuna *Agape Locale* potrà adottare un Regolamento interno nel quale saranno specificate le modalità utili per la vita della comunità locale, in conformità con il presente Statuto.

Tale Regolamento dovrà essere approvato preventivamente dal Centro Beata Maria Bolognesi e, successivamente, dall'Assemblea plenaria dei membri dell' *Agape Locale*.

Art. 22 Ogni singola *Agape Locale* nel chiedere il riconoscimento e la costituzione della stessa, dovrà dichiarare, attraverso il proponente, di approvare il presente Statuto nella sua versione integrale.

Poiché i devoti di Beata Maria Bolognesi fidano nella sua Canonizzazione, le *Agape Locali* sono tenute a segnalare al Centro Beata Maria Bolognesi ogni grazia straordinaria ottenuta con l'intercessione della Beata.

Il termine Beata Maria Bolognesi verrà sostituito - ipso iure - quando il Santo Padre provvederà alla sua Canonizzazione per cui i singoli fedeli potranno sempre tra le loro intenzioni la richiesta che Dio ci conceda la grazia della Canonizzazione di Maria Bolognesi per diffondere il suo esempio di preghiera e carità e della dedizione dei laici alla diffusione del Vangelo in parole ed opere secondo i talenti, che Dio ha donato a ciascuno.

IL presente Statuto - previa preghiera allo Spirito Santo - è stato approvato nella Casa di Maria Bolognesi dal Direttivo del Centro Beata Maria Bolognesi in Rovigo in data 31 ottobre 2015 .

Il Relatore e Presidente

F.to Avv. Luciano Faraon

Il Vice-presidente verbalizzante

F.to Prof. Pierandrea Gusella